

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI A TARIFFA

Premesso e rilevato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa medesima;
- tra le facoltà concesse alle Amministrazioni comunali dalla predetta norma rientra, secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze con circolari n. 3 e n. 13 del 1998, anche quella di disporre la rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti (per i tributi comunali) o dagli utenti dei servizi (per le entrate di tipo patrimoniale), in quanto previsione che risulta più favorevole rispetto alle disposizioni generali della legge;
- secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze della predetta norma, le facoltà delle quali risultano titolari i Comuni in materia di disciplina delle entrate possono essere esercitate anche in forma disgiunta, essendo ciascuna di esse rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione;

Dato che:

- il Comune di Nomi ha già approvato con deliberazione n. 26 di data 20.12.2016 il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione dei tributi e tariffe comunali prevedendo la possibilità di concedere la rateizzazione sul pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento;

preso atto che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che, in assenza di una apposita disposizione regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessun rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Rilevato che il comma 798 della medesima Legge prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800;

preso atto inoltre che il comma 800 prevede che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Il comma 802 prevede inoltre che su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali.

Ritenuto, per il principio di favor rei, di applicare a partire dall'anno 2020 le rateizzazioni in base a quanto indicato nella Legge 160/2019 e di adeguare di conseguenza le regole di applicazione delle rateizzazioni fin dalla data di esecutività del presente atto prevedendo, visto il tasso di interesse legale ad oggi praticato pari allo 0,05%, l'adeguamento del tasso di interesse da applicare alle suddette rateizzazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

presa visione dello schema di "Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa" predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe gestito in forma associata tramite la Comunità della Vallagarina ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e, dopo attenta valutazione in ordine alla potestà regolamentare prevista in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

ritenuto quindi di procedere all'approvazione del "Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa" costituito da 4 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

visto l'art. 796 della L. 160/2019;

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile dell'Ufficio Sovracomunale Tributi e Tariffe in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
- espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;

visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati preventivamente;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento sostituisce quelli precedentemente approvati e che lo stesso trova applicazione dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c. 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

f.to

IL PRESIDENTE
(Rinaldo Maffei)

f.to

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Claudio Festi)

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 29.05.2020 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183
c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, li..... 29 MAG. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI A TARIFFA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni.

3. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00.-.
- quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.

3 bis. Relativamente ai servizi comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, il contribuente può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di fatture) non sia inferiore all'importo di euro 100,00.-.

4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 MODALITA' E TERMINI DI RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate bimestrali e di pari importo.

3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente dettaglio:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

3bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione relativa a posizioni già rateizzate, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza:

4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. Nei casi di cui al presente comma, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.

7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato. L'eventuale provvedimento di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente.

8. Per gli importi superiori ad Euro 6.000,00.= l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare

anticipatamente il 20% dell'importo dovuto alla prima rata, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi e tariffe arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.